

dere atto delle osservazioni fatte dall'onorevole Wollemborg, poichè egli, commentandolo, ha messo in chiaro quanto vantaggio possa arrecare la disposizione proposta con quest'articolo.

Il dare facoltà alla Banca d'Italia di mobilitare, come si usa dire, quaranta milioni di titoli, a tempo opportuno e a gradi e con tutte le debite cautele, e di poterli impiegare in operazioni a favore del commercio senza aumentare i biglietti, è una disposizione della quale non occorre che io dimostri alla Camera la utilità e la importanza.

Aggiungerò che questa disposizione dell'articolo 5 non contraddice affatto con quella contenuta nell'articolo 2, ma piuttosto la integra e la sussidia e la tempera. E fa sì che per l'uno o per l'altro modo si potrà sopperire ai bisogni; e con quello, dicasi pure preferibile, consentito dall'articolo 5, si potranno accrescere le disponibilità degli istituti di emissione a favore del commercio, senza aumentare il numero dei biglietti.

Oramai ho finito: e credo non occorra di aggiungere altro. Il disegno di legge in discussione va considerato non già in rapporto a una situazione ideale, ad una ideale perfezione di circolazione bancaria: problema grosso che certamente richiederà le cure del Governo e del Parlamento, e in ispecie le sollecitudini dell'eccellente uomo che ora dirige il tesoro.

Bisogna considerare il presente disegno di legge in relazione alla situazione reale, in relazione ai bisogni straordinari dell'ora presente.

Ed è così che è stato considerato dalla Giunta generale del bilancio; la quale, come già affermai, è stata quasi unanime nell'approvare questo disegno di legge, che io ho l'onore di raccomandare ai suffragi della Camera, in nome della Giunta medesima, fermamente convinta, che esso tornerà utile e benefico al lavoro, al commercio, allo Stato e al Paese. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Passeremo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'articolo 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204, (testo unico) sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1913 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

« All'articolo 21 del detto testo unico di legge sugli Istituti di emissione è sostituito; fino al 31 dicembre 1913, il seguente:

« La tassa sarà eguale a un quarto della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'articolo 11, e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

Banca d'Italia	L. 70,000,000
Banco di Napoli	» 21,000,000
Banco di Sicilia	» 6,000,000

« Quando la circolazione superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, semprechè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale a metà della ragione dello sconto.

« Per la circolazione che ecceda le somme di 140 milioni e sino a 210 milioni per la Banca d'Italia, di 42 milioni e fino a 63 milioni per il Banco di Napoli, e di 12 sino ai 18 milioni per il Banco di Sicilia, purchè esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sarà eguale ai tre quarti della ragione dello sconto.

« Per le eccedenze al di là dei gradi massimi indicati nel comma precedente, e per qualsiasi eccedenza oltre il limite normale per la quale non sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale all'intera ragione dello sconto ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Wollemborg.

Ne ha facoltà.

WOLLEMBORG. Avevo chiesto di parlare per fatto personale. L'onorevole ministro me ne ha dato più volte occasione...

PRESIDENTE. Senta, onorevole Wollemborg, io la pregherei proprio di rinunciare a svolgere adesso dei fatti personali.

Si tratta di questioni, che meglio si possono risolvere in una conversazione amichevole. Ha ragione, infatti, l'onorevole ministro del tesoro, di dire che vi sono molti, in questa Camera, che si occupano specialmente di economia e di finanza. Ma ve ne sono poi altri, che passano per essere pontefici in materia, e tra loro sorgono talvolta delle questioni così personali, che hanno soltanto una importanza relativa per la Camera. Ora possono benissimo trovarsi nei